

CMXXIX.

SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

| | PAG. |
|---|----------------------------|
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549). . . | 38717 |
| PRESIDENTE | 38717, 38731 |
| CUTTITTA | 38717, 38726 |
| ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . | 38719 |
| 38726, 38727, 38731, 38736, 38737 | |
| ROBERTI | 38722, 38727, 38731, 38736 |
| ROSSI PAOLO, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 38725, 38726, 38737 |
| SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> | 38725 |
| 38727, 38735 | |
| POLETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 38735 |
| GIANNINI GUGLIELMO | 38736 |
| Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) | 38738 |

La seduta comincia alle 22.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta notturna di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

Continuiamo l'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 4.

CORTESE, *Segretario*, legge:

(*Apologia del fascismo*).

« Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

« La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.

« La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Chiunque, fuori del caso previsto dall'articolo 1, pubblicamente persegue finalità antidemocratiche, esaltando minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione fino a due anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. L'articolo 4 riporta la norma che nella legge polivalente è al secondo comma dell'articolo 1, circa i reati individuali per la ricostituzione del partito fascista o per gli attentati alla democrazia. Nella polivalente si dice: chiunque fa propaganda per stabilire una dittatura o per la soppressione delle libertà civili e politiche garantite dalla Costituzione o per l'uso della violenza come

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

metodo di lotta politica, è punito con la reclusione da uno fino a tre anni e con la multa fino a lire 300 mila.

Nella legge in esame invece questo articolo 4, pure a carattere repressivo individuale, riporta la solita canzone: chi esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo... cioè ricadiamo in quello che noi andiamo deprestando: nel perseguire il reato di opinione, ciò che è contro la Costituzione, la quale sancisce le libertà di pensiero, di parola e di associazione.

Vorrei far notare al relatore e al ministro che un principio fondamentale del fascismo, in materia sociale, era quello del corporativismo. È con il fascismo che, per la prima volta, si è parlato in Italia di questo principio. Noi abbiamo avuto, infatti, la Camera dei fasci e delle corporazioni. Noi monarchici abbiamo fatto nostra questa istanza corporativa. Vorrei ora domandare, se, esaltando eventualmente questo principio corporativo, che è un principio fascista, noi, per caso, non saremo accusati di aver ricostituito il partito fascista.

Vedete a quali assurdi si arriva quando si comincia a perseguire il reato di opinione?

Dicevo ieri, riferendomi alle paludi pontine, che abbiamo avuto il fatto miracoloso per cui là dove non poterono i romani, dove non poterono arrivare i papi, giunse quello scapestrato di Mussolini, che riuscì con la sua caparbietà ad avere ragione delle paludi, che furono prosciugate. Adesso dove imperversava la malaria abbiamo strade e poderi. Se domani ad una persona venisse la malinconia di esaltare questo fatto, allora io domando come la mettiamo?

Vorrei leggerle, onorevole ministro, un piccolo articolo che ho letto e ricopiato verso l'11 febbraio, quando c'era la commemorazione del Concordato, diceva così: « La Conciliazione, risolvendo uno spinoso problema che turbò la coscienza italiana per oltre un cinquantennio con ripercussioni internazionali che recavano danno al nostro paese, fu un avvenimento storico di grandissima importanza. Auspicato da grandi statisti come Francesco Crispi e Vittorio Emanuele Orlando, fu ritardato per l'irriducibile avversione di quella parte politica cosiddetta laica, che per vari decenni ritenne dover combattere la Santa Sede e il vicario di Cristo ».

Continua e conclude: « La nostra ammirazione e la nostra commossa riconoscenza verso gli artefici di questo grande evento storico che è doveroso ricordare nelle auguste persone di sua santità Pio XI e di sua maestà il re Vit-

torio Emanuele III e dei loro grandi ministri, il cardinale Gasparri e l'onorevole Mussolini ».

Domando: se questo giornalista dovesse riscrivere questo articolo negli stessi termini, lo dovremmo processare per aver fatto esaltazione di Mussolini? Vedete a quali assurdi ci state portando per voler perseguire i reati di opinione?

Altro caso. Nel 1936 vi è stata la guerra di Spagna. Se sentiamo le sinistre, ci dicono che là si è combattuto per la libertà e per il trionfo della democrazia, se ascoltiamo le destre ci dicono che in Spagna si è combattuto contro il comunismo e in difesa della religione cattolica. Ho sottomano il ritaglio di un giornale democristiano di prima delle elezioni, intitolato *Per non dimenticare*, nel quale si elencavano le cifre dei vescovi, dei sacerdoti, dei frati, delle suore e dei seminaristi trucidati ad opera dei comunisti in Spagna.

Ci troviamo di fronte ad una documentazione storica, nella quale si narrano le efferatezze di questa dominazione, che per fortuna della Spagna è durata poco. (*Interruzione del deputato Audisio*). Penso che sia una fortuna, altri pensano che sia una disgrazia. Comunque, domando: hanno ragione coloro che giudicano la guerra di Spagna come una cosa buona e che quindi plaudono a colui che è intervenuto con tanta rapidità? Vi fu una specie di Corea. In Corea abbiamo avuto Truman che è intervenuto per fermare l'avanzata dei comunisti, e in Spagna abbiamo avuto l'intervento di Mussolini che ha mandato volontari e non volontari, per evitare che il comunismo prendesse piede nella penisola iberica.

Io domando, onorevole ministro: dobbiamo esaltare l'intervento in Spagna dove si è combattuto contro il comunismo per salvare la civiltà cattolica, oppure dobbiamo pensare in un'altra maniera e dire invece che avevano ragione i comunisti a combattere in difesa della libertà democratica contro il fascismo? Voi vedete l'assurdo in cui vi andate cacciando.

Ho proposto di sostituire questo articolo lasciando l'essenza di quello che con la legge si vuole perseguire, cioè punire coloro che attentano alle cosiddette libertà democratiche o esaltano la violenza per poter conquistare il potere. Ho proposto di lasciare lo spirito della legge e di tralasciare queste quisquiglie che servono a creare eternamente degli equivoci e ad approfondire sempre più la frattura che state creando fra gli italiani.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante e Roberti hanno proposto di sostituire il

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

che dello stesso genere, fosse presente un funzionario più solerte, ne verrebbe fuori una denuncia per ricostituzione del partito fascista, e allora quel cittadino sarebbe coinvolto per aver compiuto gli stessi gesti, o espresso le stesse parole, o cantato gli stessi canti, in una parola per aver compiuto lo stesso reato, sarebbe coinvolto in una denuncia collettiva per ricostituzione di partito fascista, e le conseguenze di carattere giudiziario sarebbero quelle messe in moto dal meccanismo degli articoli 1, 2 e 3 della legge.

Quindi, prima grossa incongruenza di carattere giuridico legislativo: in una stessa legge, lo stesso reato è punito in due modi diversi. Ed in questa contraddizione non potevate non cadere proprio per aver voluto promuovere il reato di apologia al grado di reato necessario e sufficiente, perché si abbia la ricostituzione del partito fascista, contrariamente a quello che era il criterio distintivo della legge 3 dicembre 1947.

Ma c'è un'altra osservazione che si può fare sempre sul piano giuridico e sul piano costituzionale.

Voi avete detto: non è legge eccezionale, è legge normale; non è legge incostituzionale, è legge costituzionalissima, tanto che perfino il titolo che, nella primitiva formulazione era «norme per la repressione, eccetera, eccetera», è stato costituzionalizzato in maniera perfetta, e questa legge si intitola ora «norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione». È quindi costituzionale dalla testa ai piedi.

No, perché all'articolo 4, comma primo, voi stessi siete stati costretti a dire: «Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1 della legge» e l'articolo 1 comincia «ai fini della XII disposizione transitoria e finale, comma primo». Quindi, l'articolo 4 è fuori dal caso dell'applicazione della norma costituzionale. Ed è proprio così, perché la XII disposizione transitoria e finale, comma primo, vieta la ricostituzione del partito fascista, colpisce il reato plurimo e collettivo, non colpisce le manifestazioni di carattere individuale, e non mi pare si possa dire, così come ho sentito in Commissione: ma le manifestazioni di carattere individuale preparano, o presuppongono, o determinano il fatto collettivo che è la ricostituzione del partito fascista.

Non è affatto vero. Possono benissimo aver luogo in un paese singole manifestazioni, molteplici manifestazioni in un determinato senso, che anche dimostrino un certo orientamento potenziale di una pubblica opinione

in un determinato senso, che potrebbe essere il fascista, o il comunista, o il democristiano, o quello che volete, senza che queste singole manifestazioni determinino il costituirsi di un partito che di quelle manifestazioni faccia poi il suo programma. Le singole manifestazioni potrebbero, tutt'al più, rivelare uno stato d'animo che una determinata parte politica potrà giudicare deplorabile, che potrà condannare sul piano morale e su quello politico, ma non è assolutamente vero che singole manifestazioni, anche se ripetute, possano di per se stesse determinare, postulare, rendere necessaria, inevitabile, la ricostituzione di un partito del genere di quello che le stesse manifestazioni fanno ritenere possibile.

Quindi questa norma, e tutte quelle che dall'articolo 4 giungono sino alla fine del disegno di legge, in particolare le norme degli articoli 4, 5 e 8, nulla hanno a che vedere con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione: non sono costituzionalizzate da quella disposizione, ed io di questo sono tanto convinto che, in sede di Commissione, presentai un'apposita pregiudiziale costituzionale a questo riguardo, indipendente, autonoma dalla prima pregiudiziale costituzionale che svolsi in Commissione e che ho rinnovato qui in Assemblea.

In aula non ho ritenuto, all'inizio della discussione, di sollevare una pregiudiziale costituzionale su questo tema, e non intendo neppure sollevarla ora. Intendo però far rilevare che questa norma e quelle successive nulla hanno a che vedere con l'attuazione della XII disposizione transitoria e finale.

Ciò porta a questa conseguenza, sul piano costituzionale: che le norme degli articoli 4, 5 e 8 sono al di fuori, da questo punto di vista, del testo costituzionale. Mi si dirà: ma esse non fanno altro che riprodurre, sia pure modificandole, talune norme della legge 3 dicembre 1947, ritenuta perfettamente costituzionale. Ed io rispondo: la legge 3 dicembre 1947 fu votata dall'Assemblea Costituente. La Costituente, per quanto attiene alla prima parte della legge 3 dicembre 1947, non fece che attuare la XII norma transitoria e finale, comma primo; mentre, per quanto attiene alla seconda parte, intese disciplinare una determinata materia. Così pure la Costituente disciplinò costituzionalmente la materia altrettanto importante (ne parleremo in sede di esame dell'articolo 8) della stampa. Ma la Costituente poteva farlo.

Può l'attuale Assemblea legislativa modificare quelle norme, aventi un sapore e un valore

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

primo comma, fino alle parole: « è punito », con le seguenti parole:

« Chiunque fa propaganda per stabilire una dittatura o per la soppressione delle libertà civili e politiche garantite dalla Costituzione, o per l'uso della violenza come metodo di lotta politica, è punito... »

Subordinatamente, propongono di sostituire alle parole « fuori del caso » le parole « nel caso »; di sostituire « esponenti » con « capi »; di sopprimere la parola « principî »; di sostituire le parole « le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista » con « il metodo antidemocratico »; di sostituire alle parole « fino a due anni », le parole « fino a sei mesi ».

Inoltre hanno proposto, al primo comma, dopo la parola « metodi », di inserire la parola « esclusivi »; di sopprimere l'intero terzo comma, e, subordinatamente, al terzo comma, dopo la parola « condanna », di inserire le parole « superiore ad un anno ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il primo nostro emendamento all'articolo 4 è correlativo all'emendamento da noi presentato all'articolo 1 di questa stessa legge e tendente a sostituire la formula del testo governativo con quella tratta dalla legge cosiddetta polivalente. La formula qui contenuta è esattamente e letteralmente quella della legge polivalente a proposito di apologia del reato. Non ripeterò in questa occasione gli argomenti di natura politica e giuridica in base ai quali ho sostenuto l'emendamento analogo all'articolo 1. Ho solo da dire che, sotto il profilo giuridico, la formula da me suggerita, a parte il fatto di essere politicamente più chiara e opportuna, appunto perchè tratta di una legge valida per tutti, è più esatta e precisa. Propongo, infatti, di formulare il primo comma come segue: « Chiunque fa propaganda per stabilire una dittatura (e il concetto mi sembra chiaro) o per sopprimere le libertà civili e politiche garantite dalla Costituzione (ed anche qui mi pare che la chiarezza si imponga) o per l'uso della violenza come metodo di lotta politica (e questo concetto, tratto dalla legge 3 dicembre 1947, mi sembra altrettanto chiaro) ».

Si tratta, onorevoli colleghi, di tre concetti che sul piano giuridico e su quello lessicale sono più chiari e più pertinenti di quelli del testo governativo, ove si dice che « chiunque, fuori dal caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principî, fatti o metodi del fascismo... ».

Quanto al secondo mio emendamento, con il quale propongo di sostituire alle parole « fuori del caso » le parole « nel caso », esso può apparire strano o inutile. Che cosa ha determinato, onorevoli colleghi, la formulazione di questa legge nei suoi termini attuali? Come si dice nella stessa relazione ministeriale, quello che era il concetto fondamentale della legge 3 dicembre 1947, e cioè la equazione « fascismo uguale a violenza », è stato trasferito in questa legge al ruolo di concetto accessorio; per cui mentre nella legge precedente la ricostituzione del partito fascista si aveva soltanto con l'uso della violenza, in base a questa legge il partito fascista è ricostituito anche in base al solo fatto della apologia del disciolto partito o in base alla semplice esaltazione di esponenti, principî, fatti o metodi di esso. D'altra parte, il formulatore dell'articolo 4 si è trovato nella necessità di individuare come reati singoli quelli che all'articolo 1 erano stati individuati e puniti come reati collettivi; ed appunto per questo è uscito con questa strana e imprecisa formula, che io fra poco cercherò di dimostrare pericolosa e non in linea con la Costituzione. Questa espressione « chiunque, fuori del caso dell'articolo 1 » fa sì che il cittadino che si trovi a compiere lo stesso reato trovandosi nella identica posizione, anche dal punto di vista politico, può essere punito in due modi diversi, a seconda che altri cittadini commettano contemporaneamente a lui o anche non contemporaneamente, diciamo nella stessa occasione, lo stesso reato o che egli abbia la fortuna che altri cittadini non lo commettano contemporaneamente a lui o che comunque non vi sia, per il reato che egli o altri possono commettere, una denuncia per ricostituzione del partito fascista.

Per essere più chiari, potrà accadere, approvata questa legge, che un cittadino, ad esempio, in una pubblica manifestazione faccia apologia di fascismo coi gesti, con le parole o con i canti. Se a controllare quella pubblica manifestazione vi è, diciamo, un funzionario accomodante, può darsi che la denuncia colpisca quel singolo cittadino per il suo singolo gesto e per la sua singola manifestazione apologetica. Entrerà allora in vigore l'articolo 4 di questa legge e quel cittadino potrà essere punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 500 mila lire. Se invece, per combinazione, a quella manifestazione nella quale potrebbe darsi che non quel singolo, ma altri due o tre contemporaneamente in diversi punti della piazza facessero gesti o si dessero a canti o manifestazioni comunque apologeti-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

costituzionale, attraverso una legge ordinaria? Questa è la domanda che, sul presente punto, dovrei porre in sede costituzionale, e questa è la domanda che posi in Commissione avanzando la relativa pregiudiziale costituzionale.

Non intendo — ripeto — risollevarne la pregiudiziale in quanto tale; sarei, però, lieto se i relatori potessero darmi, in questa sede, qualche risposta al riguardo.

Pertanto, l'emendamento da me presentato, tendente a sostituire alle parole « fuori del caso » le altre « nel caso », mira da un lato a ricondurre alla norma una materia che qui è fuori dalla norma (perché finisce per prevedere due tipi di pene diverse per l'identico reato), e mira dall'altro a costituzionalizzare una norma che, a mio parere, in questo senso e con questa formulazione, è — come ho detto poc'anzi — al di fuori del testo costituzionale.

Gli ulteriori emendamenti a questo articolo sono correlativi agli analoghi emendamenti da noi presentati all'articolo 1.

Circa il cosiddetto reato di apologia del fascismo si è detto da parte dei sostenitori di questa norma che, in sostanza, si tratta di apologia di reato e che quindi la norma non ha nulla di eccezionale, anche in relazione alle altre norme della stessa legge; e che è perfettamente logico, essendosi configurato all'articolo 1 di questa legge, in sede generale, un determinato reato, che negli articoli successivi si vieti l'apologia di tale reato.

A me pare di poter osservare a questo riguardo, contrariamente a quanto affermava in Commissione l'onorevole Paolo Rossi, che, in ogni caso, se si tratta di apologia di reato, ci si deve richiamare all'articolo 272 del codice penale (uno di quegli articoli che la nuova legge polivalente dovrebbe modificare) e non, come l'onorevole Rossi diceva, all'articolo 414, il quale, sotto il titolo: « dei delitti contro l'ordine pubblico », si occupa della istigazione a delinquere e dispone all'ultimo comma: « Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti ».

Non mi sembra che questo paragone possa essere fatto. Tengo a sottolinearlo, per la solita preoccupazione che non si confonda la materia politica di questa legge, cioè la materia attinente ai delitti contro la personalità dello Stato, con altra materia del codice penale che riguarda reati comuni, i quali nulla hanno a che vedere con questa legge. La mia è preoccupazione di ordine giuridico, ma più che altro di ordine politico, perché è nostro interesse politico, ma credo sia interesse obiettivo, che la materia di questa legge, come del resto dice

l'articolo 10 della legge stessa, venga ricondotta a quelle norme del codice penale che con questa legge hanno attinenza e non ad altre norme del codice penale che ci porterebbero veramente al di fuori della materia di cui ci stiamo occupando.

A proposito dell'apologia, dovrei ripetere, e non lo ripeterò, quanto ho detto circa il dolo e le garanzie che si sostiene da parte della maggioranza esservi in tutta la legge, e quindi anche in questa norma e che io invece ritengo non sussistano in tutta la legge neppure in questa norma.

Anche a proposito del contenuto dell'articolo 4 mi è stato obiettato in Commissione che ogni preoccupazione circa la possibilità che interpretazioni dei vari termini (esponenti, capi, principi, finalità), così vaghi, diano luogo ad equivoci ed arbitrari deve essere tolta di mezzo, perché vi sarà sempre da parte del magistrato la ricerca del dolo, cioè della intenzionalità con cui determinate frasi possono essere pronunziate o scritte.

Se la garanzia non mi era data dal meccanismo dell'articolo 1, non mi è data certamente dal meccanismo dell'articolo 4, valendo nei confronti delle preleggi, del dolo e delle norme costituzionali che a tale riguardo si esprimono, le stesse eccezioni che ho tentato di far valere, senza purtroppo avere alcun successo, a proposito della stessa norma dell'articolo 1.

Quanto al reato di apologia, io devo poi dirvi che battete veramente una strada sbagliata se pensate con una norma di questo genere di far sì che determinati fenomeni di carattere individuale, non collettivo, vengano meno o anche si attenuino; e mi stupisce che continuiate a batterla.

Ancora ieri l'onorevole Guglielmo Giannini portava in quest'aula un vistoso giornale e l'onorevole ministro gli rispondeva: « Se questa legge fosse stata già votata, quel giornale non sarebbe stato pubblicato ». L'onorevole Giannini non ha risposto nulla, ma penso di poter dire che per reprimere pubblicazioni che violino comunque le norme sull'apologia sono più che sufficienti — e le conoscete bene — le norme comuni. Questo desideravo dire per smentire una volta per tutte la solita affermazione che la legge precedente a questo riguardo non fosse valida. Infatti l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1947 dispone: « Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente » (che faceva riferimento alla stampa) « le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

fascista è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Questo articolo è in vigore dal 3 dicembre 1947, ed è tuttora in vigore. Se le autorità non ritengono di applicarlo, la cosa certamente non ci riguarda, né me ne lamento. Le autorità facciano quel che vogliono; l'onorevole ministro faccia quel che vuole: egli è arbitro della sua politica, ma non venga in quest'aula a motivare una legge diversa, che per questa materia non è diversa ma assolutamente identica alla precedente legge del 1947, con l'asserzione che occorrono nuove disposizioni per impedire un tal genere di reati.

GIANNINI GUGLIELMO. Onorevole Almirante, non dica a me queste cose, perché ho sostenuto identici argomenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ho soltanto tratto lo spunto dalla sua documentazione di ieri per chiedere all'onorevole ministro di dirci altre cose, ma non che questa legge è necessaria per reprimere alcune manifestazioni di stampa o alcuni reati di apologia individualmente commessi da questo o quell'esponente del mio partito o da qualsiasi cittadino: perché contro quelle manifestazioni il Governo ha nelle mani da cinque anni una legge assolutamente sufficiente, se l'attuale è sufficiente, perché le norme a questo riguardo sono identiche.

Se ritenete che la precedente legge a questo riguardo (non per quanto riguarda lo scioglimento di organizzazioni neofasciste) sia fallita; se ritenete e constatate che, malgrado l'esistenza di quella legge, le cosiddette manifestazioni apologetiche individuali a mezzo della stampa o con altri mezzi non solo abbiano continuato ma si siano intensificate, allora vuol dire che il rimedio usato finora è stato pessimo e che l'insistere su un simile rimedio è una pessima politica; le radici del male — se male è — debbono essere trovate altrove e con un'altra politica. L'insistere su questa politica non potrà infatti che incoraggiare manifestazioni dello stesso genere.

Può darsi — in Italia si fa così: le leggi sono come certi furori amatori, ed hanno il loro momento di gran voga, come le canzonette — che in un primo momento questa canzonetta la vogliate suonare a pieno ritmo perché — come dicevo prima — è la stessa musica della legge 3 dicembre 1947. Da questo punto di vista non muta il motivo; siamo alle solite: non vedo nulla di nuovo, nulla di più intelligente, di più abile o di più ardito. Non penso quindi...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Perché dedica tanto tempo ad illustrare questo

punto, se ritiene che siamo sullo stesso piano di prima?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Se non altro per constatare che siamo sullo stesso piano, il che — lo ammetterò — ha un rilievo politico che può essere clamoroso. Inoltre lo faccio per una specie di modesto sfogo, perché mi sento da troppo tempo rintonare nelle orecchie la necessità di questa legge per risolvere il tragico problema dell'apologia, e mi trovo di fronte a manifestazioni di stampa e a manifestazioni individuali che possono offendere voi e alle volte offendono persino noi ed il nostro buon gusto. Vedo che l'onorevole ministro si preoccupa di tali manifestazioni soltanto quando in questa sede si deve sostenere che una nuova legge è necessaria. Questo mi stupisce.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Dall'articolo 4 in poi la legge è fuori del caso specifico previsto dalla norma XII della Costituzione, e cioè la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora, a questo punto, vorrei richiamare l'attenzione della Camera su una impostazione di ordine generale. Io ho sempre sentito durante il corso di questa discussione confondere il fatto positivo concreto della ricostituzione del disciolto partito fascista con il fascismo come fenomeno in se stesso. È qui che si va nel vago.

La norma XII della Costituzione, che, quale norma costituzionale, è più generica delle altre norme giuridiche, è sempre una norma di diritto positivo, e sostanzialmente contempla un caso specifico. E ha i piedi molto sulla terra questa norma della Costituzione: i costituenti furono molto presenti a se stessi nel formularla; non parlarono cioè di un fenomeno che rientra nel campo della filosofia politica, della storia, della prassi politica o della letteratura del fascismo come modo di essere, di pensare e di agire o di esercitare una politica, bensì si riferirono a un fatto specifico: la ricostituzione del partito fascista. Quindi, ebbero di mira una istituzione che esisteva e che fra l'altro era regolata persino da una legge dello Stato; ebbero cioè di mira un fenomeno concreto: il partito fascista. Che cosa vollero vietare? I costituenti vollero vietare questo fatto specifico: la ricostituzione del partito fascista. Ma fu chiara alla mente dei costituenti la possibilità dell'imbroglio, e cioè che si potesse gabellare la ricostituzione del partito fascista sotto altre forme, e da ciò appunto derivò l'inciso, che ha pieno valore giuri-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

dico: «è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Ma il fatto vietato dalla Costituzione è sempre quello, e sotto questo aspetto io mi richiamo a quanto più volte l'onorevole ministro dell'interno ha avuto occasione di ripetere durante la discussione. Badate, egli ha detto, qui noi non siamo a legiferare in una materia nuova; noi siamo legati ad una norma costituzionale: il divieto della ricostituzione del partito fascista.

Tutto questo nella legge si spiega in quanto possa essere considerato legittimo tal che resti nell'ambito di una norma costituzionale precisa e tassativa la dizione del disciolto partito fascista. Ma quando si è passati dalla fase costituzionale alla fase legislativa vera e propria, e cioè a questa legge, il divieto è stato esteso; e, mentre la Costituzione parla di partito fascista, si è passati, ora, al fenomeno «fascismo», tanto che nella stessa formulazione dell'articolo 1 si è fatta una serie di casi che non si riferiscono tanto al partito fascista, alla ricostituzione del partito fascista, ma si riferiscono al fascismo come fenomeno, e quindi come ideologia, come antidemocrazia, come antiresistenza: tutte cose che con il partito fascista, istituzione concreta vietata dalla Costituzione e ipotizzata come reato in questa legge, non hanno proprio nulla o ben poco a che vedere.

Noi dobbiamo, in sede di applicazione di una norma costituzionale, mantenerci entro certi limiti. Non è consentita a noi legislatori, che applichiamo e interpretiamo una norma costituzionale, una espansione elastica del divieto della norma costituzionale.

Il ragionamento calza a pennello per l'articolo 4. Nell'articolo 4, sostanzialmente, si prevedono una serie di fatti e di attività degli individui (quindi, come fatti individuali) che non si concretano nella ricostituzione del partito fascista, e non possono neppure considerarsi, diciamo così, propedeutici alla ricostituzione del partito fascista; no: sono fatti laudatori, sono manifestazioni esteriori del fascismo come tale. Il fascismo come tale non entra nella norma costituzionale; quindi, siamo fuori completamente dalla norma costituzionale. Ci siamo nella lettera, perché la norma costituzionale parla di ricostituzione del partito fascista; ci siamo nella sostanza perché lì si fa riferimento al fatto concreto, mentre qui si parla di un fenomeno ampio che ha un contenuto filosofico, storico, politico, che ha una prassi politica, ma si oggettiva su determinati individui, su de-

terminate figure, su determinati episodi della vita italiana per un periodo di circa 25 anni.

Così che l'estraneità di questa parte della legge dalla norma costituzionale ne rende chiara l'incostituzionalità, nel senso di essere, non contro, ma fuori della Costituzione.

Si dice: vi era la legge del 3 dicembre 1947. Ma, allora, per questa seconda parte della legge, onorevole ministro, dall'articolo 4 in poi, mi pare suoni perfettamente valida l'obiezione che ho sentito fare in quest'aula, non dai nostri banchi, ma dall'onorevole Colitto (che, come ella sa, è un diligente ed apprezzato studioso di cose giuridiche oltre che docente universitario), quando si riferiva alla temporaneità della legge del 1947. Guardi, onorevole ministro, la fonte di questo divieto non è più nella Costituzione. Ella può anche dirmi che la XII disposizione è una norma finale e non una norma transitoria (io non voglio entrare nella disputa già fatta se la norma XII debba rientrare fra quelle transitorie o fra quelle finali; io voglio anzi darle per dato e non concesso che la norma XII sia una norma finale della Costituzione, e che quindi questa parte abbia il contenuto finale e permanente della nostra Costituzione). Ora, questo va bene per l'ipotesi specifica della ricostituzione del partito fascista; ma, quando noi andiamo fuori della ricostituzione del partito fascista e andiamo ad ipotizzare i reati che si riferiscono al fascismo come tale, cioè al reato di apologia non del partito fascista ma del fascismo come tale, dobbiamo allora rilevare che la casistica fatta dall'articolo 4 è particolarmente impressionante sotto questo aspetto, perché è molto elastica: fatti, metodi, principi, esponenti, finalità, tutto vi è in questo articolo. Vi è un ambito discrezionale amplissimo, anche se è giusto che vi sia su determinate questioni un ampio potere discrezionale dell'autorità giudiziaria.

E, allora, da cosa noi traiamo la legittimità costituzionale di questa parte della legge? Non più dalla norma XII ma dalla legge del 1947. Ma la legge del 1947, fatta dalla Costituente e avente quindi una forza costituzionale intrinseca per l'identità dell'organo stesso che la emanava, aveva una durata fissata in cinque anni; quindi noi non possiamo oggi, con una legge ordinaria e non costituzionale fatta con la procedura di attuazione e quindi non con le garanzie della procedura costituzionale, rendere permanente quel divieto e quel reato che la Costituzione avvalendosi delle sue qualità specifiche e gerarchicamente superiori a quelle della Camera ha fissato nel tempo alla scadenza inderoga-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

bile di cinque anni. Noi dovremmo per lo meno prorogare la legge, ma con le stesse guarentige di una legge costituzionale, che quindi dessero all'organo che emanasse questa nuova legge quella potestà che la Costituente aveva. Perché la Costituente stessa prevede la possibilità che si dovessero emanare successivamente delle leggi costituzionali e prevede quelle determinate guarentige. Questo era l'iter legislativo che si sarebbe dovuto compiere, secondo il mio modesto avviso, che cerco di rendere il più onesto e il più spersonalizzato possibile per rendere ricevibile nel nostro animo questa seconda parte della legge. A me non pare che vi sia altra via d'uscita. Altrimenti noi andremmo oggi con una legge ordinaria a trasformare in via permanente quella che la Costituente ritenne dovesse essere una misura di carattere temporaneo.

Ci troviamo dunque di fronte a un preciso divieto: andiamo *extra moenia*, oltre i limiti consentiti a questa Assemblea per lo svolgimento della sua azione e della sua attività. Sembra che noi si faccia un po' le «cassandre» qui alla Camera in occasione della discussione di questa legge. Ma anche qui, quando si tratta di risolvere una questione di merito, la Camera è sovrana e può vedere la questione stessa in un determinato modo o in un altro; ragioni di politica, di opportunità, possono convincere la Camera anche a dichiarare che adesso, invece di essere le undici della sera, sono le undici del mattino, e col sistema della votazione la verità formale che verrebbe fuori dal processo verbale sarebbe che sono le undici del mattino e che fuori splende la luce del sole e non la luce elettrica che è quella che ci rischiarà. (*Commenti al centro*). Ma, quando si tratta di inserire nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, nelle potestà normative di questa Assemblea, in relazione con tutto il sistema legislativo dello Stato italiano e con la gerarchia delle altre fonti legislative, una variante di questo genere, che cioè si possa legiferare non secondo l'unico modo previsto dalla Costituente stessa per ampliare nel tempo o nel campo di applicazione la norma costituzionale, e cioè con il procedimento della legge costituzionale, veramente questa Camera pecca per eccesso di poteri e stabilisce dei precedenti che sono pericolosi, che sono gravi per il fatto stesso che renderanno l'interprete domani molto perplesso nell'applicazione di questa legge. Si potrà dire infatti che questa sia materia opinabile, ma non che non vi siano legittime ragioni di perplessità giuridica. Quando i destinatari delle norme hanno delle

legittime ragioni di dubitare della validità della fonte da cui la norma è derivata, voi vi rendete conto che tutto il sistema di esecuzione della norma giuridica diventa molto tormentoso nella sua applicazione, e in qualche caso l'interprete potrebbe addirittura rifiutare l'applicazione della norma: ciò rientrerebbe nelle sue possibilità. E il destinatario sarebbe egli pure dubbioso sulla liceità formale di questa formulazione.

Ed aggiungo un'altra cosa, ricollegandomi agli ultimi emendamenti da noi presentati. Aggiungo cioè che si richiederebbe in questi casi per lo meno una tassativa precisione di linguaggio nella formulazione della norma. Quando l'articolo 4, viceversa, considera apologia qualunque esaltazione di esponenti, di principi, di fatti o di metodi del fascismo, non v'è alcuna precisione di linguaggio nella formulazione della norma. Ecco perché, in linea subordinata, mi permetto di consigliare l'aggiunta dell'attributo « esclusivi »; di dire cioè: esponenti, principi, fatti o metodi « esclusivi » del fascismo, così da estromettere quei fatti, quelle personalità, che sono sì del fascismo, ma che non sono esclusivi del fascismo, e che ovviamente non dovrebbero entrare nel reato di apologia.

La gravità di questo vago linguaggio è maggiore in questa norma che non nell'articolo 1. La stessa obiezione mossa in Commissione, dove avrei voluto proporre che nell'articolo 1, dopo « fatti », fossero inserite le parole « propri del fascismo »; non lo feci, perché mi fu fatto considerare che la configurazione del reato di ricostituzione del partito fascista previsto dall'articolo 1 è in funzione di un elemento intenzionale, come si rivela dal valore di tutti quei famosi gerundi sui quali noi discutemmo se avessero un valore puramente strumentale o un valore consequenziale e di interdipendenza; elemento intenzionale ch'è rappresentato dal fatto che denigrando la democrazia e le sue istituzioni si persegua effettivamente la finalità antidemocratica propria del partito fascista. Il magistrato ha così un elemento di riferimento, di vedere cioè se quei determinati fatti sono stati compiuti da persone fisiche, da associazioni, da organizzazioni che abbiano l'intenzione di perseguire quelle determinate finalità antidemocratiche. Ma questo elemento intenzionale qui difetta totalmente; questo elemento di soggettivazione qui manca; qui, anche se i fatti sono compiuti con diverse finalità, con finalità cioè che non siano quelle della esaltazione, e nella forma vaga cioè in cui è indicata la figura

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

del reato, il reato stesso sussiste, è configurabile. Mi pare quindi che anche sotto questo aspetto la attribuzione aggiuntiva da me proposta della parola « esclusivi » risponda all'esigenza che ho illustrato.

Conseguentemente, per la impossibilità che si giustifichi la incostituzionalità della norma, per la vaghezza della formulazione stessa del reato, e per la sostanziale confusione che vien fatta tra il fatto concreto (ricostituzione del partito fascista) e il fenomeno fascista (che rappresenta l'oggetto della esaltazione e, quindi, l'oggetto ultimo del reato), mi pare che la Camera possa approvare l'attuale dizione di questa norma, e che, comunque, in via subordinata, essa debba accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione tiene a precisare che l'interpretazione dell'inciso « fuori del caso preveduto dall'articolo 1 » deve esser questa, non perché la Commissione lo voglia, ma perché così è: « quando ciò non sia elemento costitutivo del delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, previsto nell'articolo 1 e punito dall'articolo 2 della legge ».

È passo alle osservazioni dell'onorevole Roberti. È vero, la Costituzione obbliga il legislatore, con la XII norma finale, ad emettere disposizioni che vietino la riorganizzazione del partito fascista, ma non gli proibisce affatto di emettere anche norme che puniscano l'apologia.

Anzi, direi che questa seconda categoria di norme è la conseguenza logica della prima affermazione.

Quanto al contenuto specifico dell'emendamento Roberti tendente ad introdurre la parola « esclusivi » dopo le parole « fatti o metodi », osservo che ciò significherebbe elusione della legge, perché i fatti e i metodi del fascismo furono, ad esempio, comuni anche al nazismo e possono essere comuni ad altre forme di tirannia. Niente si inventa al mondo! Schiavitù e tirannia sono sempre le medesime cose, e i fatti e i metodi dei regimi di tirannia sono sempre i medesimi. Quindi, se accogliesimo la proposta, eluderemmo la norma perché non ci sono fatti e metodi « esclusivi » del fascismo. La Commissione è unanime per la reiezione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, sostitutivo dell'articolo 4:

« Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente persegue finalità antidemocratiche, esaltando minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione fino a due anni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Almirante, diretto a sostituire il primo comma, fino alle parole « è punito », con le seguenti parole:

« Chiunque fa propaganda per stabilire una dittatura o per la soppressione delle libertà civili e politiche garantite dalla Costituzione, o per l'uso della violenza come metodo di lotta politica, è punito... ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Almirante, diretto a sostituire alle parole: « fuori del caso » le parole « nel caso ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante-Roberti, diretto a sostituire « esponenti » con « capi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la soppressione della parola « principi ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la sostituzione delle parole « le finalità antidemocratiche del partito fascista » con le altre « il metodo antidemocratico ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la sostituzione delle parole « fino a due anni » con le altre « fino a sei mesi ».

(Non è approvata).

Passiamo ai tre successivi emendamenti Almirante-Roberti:

Pongo in votazione la inserzione della parola « esclusivi » dopo l'altra « metodi », al primo comma.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la soppressione del terzo comma.

(Non è approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

Pongo in votazione l'inserzione delle parole « superiore ad un anno » dopo l'altra « condanna ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, del quale è stata data precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

(*Manifestazioni fasciste*).

« Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sopprimere l'articolo 5. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Con questo articolo 5 si infliggono tre mesi di carcere per un gesto che possa essere giudicato fascista. Quindi, il saluto romano, fatto da un poveruomo che non sa e non conosce questa legge, gli può far piovere sulla testa l'arresto fino a tre mesi.

Onorevoli colleghi, non è una cosa seria!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante e Roberti hanno proposto di inserire, dopo la parola « chiunque », le seguenti « nel caso previsto dall'articolo 1... »; e, dopo la parola « usuali », la parola « soltanto ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento « nel caso previsto dall'articolo 1 » riprende l'analogo emendamento già presentato e già respinto a proposito dell'articolo 4. Quindi, non ho nulla da aggiungere.

Circa il secondo emendamento, la parola « soltanto » dopo l'altra « usuali », è emendamento analogo a quello proposto all'articolo precedente: « esclusivi » oltre che « metodi ».

Mi permetterei di insistere su questo emendamento perché mi sembra che le osservazioni fatte dall'onorevole Rossi a proposito dell'analogo emendamento all'articolo 4 (analogo e non identico, altrimenti non vi insisterei), osservazioni che non accetto per quel che riguarda l'articolo 4, siano ancora meno pertinenti in questo caso. Per la verità una confusione può sorgere, non facendo i confronti che l'onorevole Rossi ha fatto fra

le varie tirannie, perché potrei dirvi, come ho detto ancora oggi, che certe presunte democrazie possono assomigliare a certe tirannie vere o presunte. Quindi, se mai, estenderei quei suoi raffronti. Trattandosi di manifestazioni esteriori, aggiungere « soltanto » dopo la parola « usuali », potrebbe essere una saggia norma, se si vuole ottenere l'applicazione della legge come è intenzione ed interesse del Governo proponente.

Debbo aggiungere sull'articolo 5 soltanto due brevissime considerazioni.

Prego l'onorevole ministro di voler ricordare in questa sede l'atteggiamento tenuto in Senato. Il Senato ha modificato l'articolo così come era stato proposto dal Governo, l'ha modificato come al solito, aggravando le pene. L'onorevole ministro in Senato si oppone, per lo meno dichiarò di non essere d'accordo con quell'aggravamento di pene a questo riguardo.

Voglio augurarmi che l'onorevole ministro non abbia mutato parere e non perché debba qui farsi egli stesso promotore di un emendamento (ipotesi irreali), ma perché mi dia atto onestamente che le pene previste in questo articolo eccedono l'economia della legge e nell'economia della stessa legge costituiscono una particolare iniquità.

Seconda considerazione, analoga a quella che ha fatto l'onorevole Cuttitta: questo articolo mi pare ridicolizzi l'intera legge. Non credo sia una cosa molto seria. È vero che l'onorevole ministro, in Senato, con fare un po' drammatico ha detto che il saluto romano ha caratterizzato una intera epoca, ma è altrettanto vero che l'onorevole ministro è siciliano e sa come nella sua Sicilia, oso credere persino nella sua Caltagirone, il saluto romano è usuale non soltanto, e non tanto direi, a elementi che possono essere considerati fascisti, ma è largamente e innocentemente in uso presso la popolazione. Mi sembra che norme simili non servano affatto a individuare un fenomeno politico che si ritenga più o meno pericoloso. Servono soltanto a rendere ridicola una norma che, nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe essere seria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Il saluto romano fatto da cittadino a cittadino, tanto per non levarsi il cappello, o quando non lo si porta, non è contemplato in questa disposizione, perché qui si parla di « pubbliche manifestazioni ». Viceversa altre manifestazioni, come l'indossare la camicia

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

nera, o compiere certi tristi riti, gridare « eja eja alalà », o fare il macabro appello del morto possono essere pericolose, sotto lo aspetto della pubblica sicurezza. Gli onorevoli Cuttitta e Almirante non devono, poi, drammatizzare. Siamo in materia contravvenzionale: si tratta di un reato che può essere punito con il minimo dell'ammenda e si tratta, viceversa, di fatti che possono rivestire una certa gravità, ripeto, sotto l'aspetto della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo Cuttitta.

(*Non è approvato*).

Onorevole Almirante, insiste sul suo primo emendamento ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Almirante tendente a inserire dopo la parola « usuali » la parola « soltanto ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

(*Aggravamento di pene*).

« Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa ».

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, prima che si scenda all'esame di questo articolo 6 e degli emendamenti proposti su di esso, io dovrei sollevare una eccezione, ed è questa. In Commissione, quando noi si andava ad esaminare questa disposizione di legge, sorse un dubbio fra i commissari sulla interpretazione e sulla portata dell'articolo 6. Vi erano varie

tesi in contrasto; e allora, per accertarsi quale delle tesi fosse più fondata, se l'interpretazione che dava il relatore o quella che dava l'onorevole Almirante, si andò a consultare il verbale della discussione svoltasi al Senato. Nell'esame di quel verbale ci trovammo di fronte ad un fatto nuovo, del quale io finora non avevo esperienza e mi pare che neppure gli altri ne avessero. Attraverso la lettura del verbale della discussione svoltasi al Senato constatammo come il testo della norma approvata dal Senato fosse sostanzialmente diverso dal testo della norma sulla quale noi stavamo discutendo.

Restammo molto perplessi circa questa differenza la quale, come vedremo, non era una differenza di natura formale ma di natura sostanziale. Ritenemmo che la questione dovesse essere portata all'esame della Giunta del regolamento e alla decisione della Presidenza della Camera. Nelle more della discussione in Commissione avemmo anche uno scambio di idee con il Presidente della Camera, ed anche lì si era di diversa opinione su quella che potesse essere la sostanza di questa diversità di dizione delle due formulazioni, quella che risultava approvata dal testo stenografico del verbale del Senato e quella sulla quale noi eravamo chiamati a discutere e a decidere. Si pensò anche alla possibilità di procedere in sede di Commissione ad una correzione della norma nel senso di riportarla alla dizione del verbale del Senato; ma poi questa proposta, che forse avrebbe potuto risolvere senza discrepanze la questione, non fu assolutamente accettata in sede di Commissione. Noi la riproponemmo all'inizio della seduta successiva, prima di procedere alla votazione dell'articolo in sede di Commissione, e facemmo presente in quella sede che noi non potevamo considerare quella norma una norma approvata da una delle due Camere perché vi era questa differenza, e quindi non potevamo considerarla come oggetto del nostro esame e quindi sottoporla a votazione. Tanto che con questa dichiarazione motivata noi non partecipammo in sede di Commissione alla votazione di questo articolo, riservandoci, come dicemmo allora, di riproporre la questione all'Assemblea — come del resto non vi era altra possibilità di fare — quando l'Assemblea fosse venuta a regolare conoscenza di questa norma dell'articolo 6.

Oggi siamo al punto. Io mi permetto oggi, innanzi tutto, di leggere i due testi affinché la Camera possa rendersi conto della differenza.

Il testo sul quale noi stiamo discutendo lo avete sotto gli occhi: « Le pene sono aumen-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

tate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa ».

La formula che risulta approvata dal verbale del Senato (pagina 30.315 degli atti del Senato della Repubblica, seduta 1° febbraio 1952) dice testualmente: « Le pene previste dagli articoli 2 e 3 sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto le cariche di cui al comma precedente, ovvero abbiano comunque finanziato il movimento o la stampa responsabili dei reati in essi previsti ».

Appaiono dalla lettura e dal confronto dei due testi delle difformità notevoli. Anzitutto vi è il richiamo agli articoli 2 e 3, richiamo che già di per se stesso può lasciare perplessi, perché nella formulazione originaria degli articoli del disegno di legge che era stato presentato al Senato, con tutte le disposizioni degli articoli 2 e 3 possono essere prese come riferimento di queste disposizioni di legge. In secondo luogo il testo che risulta approvato dal verbale del Senato dopo una discussione (lo rilevino gli onorevoli colleghi) tormentosa e minuta, che si svolse sul testo, e un dibattito circa il modo di concretare le figure di aggravamento di pena e le categorie a cui dovessero essere estese, stabiliva che l'aggravamento di pena stesso dovesse verificarsi quando i colpevoli avessero ricoperto le cariche di cui al comma precedente. Anche qui, onorevoli colleghi, si tratta di una differenza sostanziale, perché la formula del Senato richiede esplicitamente che il finanziatore sia anch'egli colpevole del reato, mentre il testo della Camera non abbina, per avere l'aggravamento, il concorso nel reato e il finanziamento.

Ma non basta: mentre il testo del Senato dice « ovvero abbiano comunque finanziato il movimento o la stampa responsabili dei reati in essi previsti » il testo della Commissione stabilisce l'aumento delle pene « per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti l'associazione, il movimento o la stampa »: cioè nel nostro testo manca il requisito della responsabilità, che invece ricorre nel testo approvato dal Senato. Non mi soffermo a sottolineare la gravità della differenza, perché tutti coloro che hanno anche soltanto i primi rudimenti del diritto sanno che il requisito della

responsabilità è un fatto penalmente rilevantissimo. In altre parole, mentre il testo del Senato richiedeva per l'applicazione dell'aggravamento della pena che il finanziatore fosse anche responsabile dell'atto illecito, quello della Camera prescinde da ciò e aggrava la pena per il finanziatore anche se questi non ha avuto parte materiale nella consumazione del reato.

Come i colleghi vedono, ci troviamo di fronte a due testi sostanzialmente diversi, non potendosi considerare mutamenti soltanto formali quelli che io ho avuto l'onore di menzionare. Indubbiamente questo è un caso nuovo, non avendo io mai avuto sentore di precedenti in materia. Comunque il caso stesso non può essere sottaciuto, in quanto il sistema della bicameralità previsto dalla nostra Costituzione impone, per l'entrata in vigore di una legge, l'approvazione di un uguale testo da parte di entrambi i rami del Parlamento. E non è a dire che si tratti di un errore materiale, perché il testo di cui ho dato lettura risulta più di una volta nel verbale stenografico della seduta citata e risulta anche che il Presidente del Senato, De Nicola, prima di giungere alla approvazione dell'articolo, diede ripetutamente lettura di questa formula: « Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento del senatore Terracini, con la modifica proposta dall'onorevole ministro dell'interno ed accettata dallo stesso senatore Terracini, ecc. È approvato. I due emendamenti testé approvati costituiscono allora l'articolo 3-ter ».

Quindi questo è stato il testo nelle sue parole precise, nei suoi concetti giuridici precisi, dopo la discussione tormentosa che si svolse al Senato, dopo una ridda di emendamenti presentati e con i quali emendamenti vennero enucleati questi concetti giuridici. Il ministro dell'interno intervenne in quella discussione, intervenne il relatore, intervenne il presidente della Commissione e vi fu tutta una formazione della volontà collegiale del Senato che, attraverso i dialoghi parlamentari, si concretizzò in questa formula precisa.

Oggi noi ci troviamo di fronte ad un testo diverso. Cosa facciamo? Approviamo questo testo che abbiamo noi? Ci troveremo allora di fronte ad una legge la quale non sarebbe stata approvata conformemente dai due rami del Parlamento con l'identità assoluta che richiede la nostra Costituzione, che richiedono i regolamenti delle due Camere, che richiede la prassi parlamentare e tutto il sistema del nostro ordinamento bicamerale. Voi sapete che delle leggi fanno le racchette e vanno e vengono ripetutamente dall'una all'altra Ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

mera per la modifica di un capoverso, di un aggettivo, di una congiunzione e addirittura di una virgola. La letteratura parlamentare considera il caso per cui anche per la modifica di un « dei » in « dai » si è dovuta rimandare la norma all'altra Camera. Ora noi ci troviamo di fronte al fatto di una legge che, se votata da questa Camera nel testo che risulta dal documento che abbiamo sotto gli occhi, sarebbe inevitabilmente diversa dal testo votato dall'altra Camera, diversa per diversità sostanziale, tanto che noi inficeremmo addirittura la possibilità di attuazione di questa legge ed io penso perfino la possibilità di promulgazione di questa legge. Una legge la quale venisse in questo modo confusa e sulla quale si potesse equivocare se il testo approvato dalle due Camere sia l'uno o l'altro o nessuno dei due, è una legge non promulgabile. Ora questo mi sembra veramente assurdo, quando e in sede di Commissione e in sede di Assemblea c'è il modo per rimediare a tutto questo, o formulando noi oggi come testo quello stesso stabilito ed approvato dal Senato, o rinviando per risottoporre al Senato l'approvazione di questo testo.

Io ho il dovere di esporvi questa questione che, ripeto, ha il suo interesse. Né si può ricorrere al concetto del coordinamento.

Perché? Perché (mi sono aggiornato su questa materia) l'istituto del coordinamento è un istituto che è stato attuato nella prassi parlamentare e ricevuto nei regolamenti delle nostre assemblee per determinati scopi, con dei limiti molto tassativi e precisi.

Ho qui il regolamento della Camera. L'articolo 91 stabilisce: « Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera ».

Ora, per attuare una correzione che venga proposta, si richiede che vi sia una delibera, che vi sia una volontà espressa dell'Assemblea su questo punto.

Ho confrontato qualche testo; ho qui sott'occhio l'Astraldi e Cosentino, che su questo punto recita così:

« Il coordinamento si chiede con l'approvazione dell'ultimo articolo. Tuttavia può avvenire che tra gli emendamenti approvati sor-

gano antinomie; si accerti, cioè, che alcuni sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con qualche sua disposizione. Il regolamento (articolo 91) dà in questi casi, prima che il disegno di legge sia votato a scrutinio segreto, facoltà alla Commissione od al Governo di richiamare l'attenzione della Camera su questa circostanza, nonché sulle correzioni di forma che il testo richieda, e di proporre le modificazioni opportune. Al riguardo delibera la Camera, sentito l'autore dell'emendamento od un altro in sua vece.

« A parte questa procedura, il Presidente è sempre autorizzato a compiere il coordinamento formale, col concorso del relatore e del ministro competente, prima di trasmettere l'attestato dell'avvenuta approvazione all'altro ramo del Parlamento od al Governo per la promulgazione ».

Quindi, il coordinamento che il Presidente è autorizzato a compiere è quello di natura formale.

In che cosa consiste il coordinamento di carattere formale?

Quando, attraverso l'approvazione di un emendamento che abbia soppresso un articolo, oppure di un emendamento aggiuntivo che ne abbia aggiunto un altro, la numerazione degli articoli sia risultata difforme e mutata, è chiaro che il Presidente può attuare questo coordinamento formale, facendo una nuova numerazione e quindi evitando questa confusione. Se nei vari articoli vi fossero dei richiami a frasi od a numeri di articoli che poi siano stati soppressi in seguito alla approvazione di emendamenti soppressivi, od aggiuntivi, o modificativi, è chiaro che il Presidente, nell'andare a stendere il testo definitivo dell'articolo, modificherà quel richiamo, mettendolo d'accordo con la nuova numerazione, o aggnerà, o con la nuova frase formulata, o l'abolirà del tutto se quella numerazione o quella frase fossero stati, per avventura, aboliti.

Questo è il coordinamento formale, nel significato che al termine si può dare allorché si tratti di materia di questa delicatezza.

Ma il voler sostenere che l'aver eliminato, nel testo della disposizione di legge, il requisito della responsabilità, che era richiesto tassativamente nel testo approvato dal Senato, possa rientrare menomamente nel concetto di coordinamento formale, mi sembra veramente fuori di luogo.

Se si raffrontano i due testi, emergerà che la loro forma è divenuta completamente diversa: da due commi si è giunti ad un solo comma, la numerazione degli articoli non è

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

più quella; è stato eliminato il requisito della colpevolezza, richiesto per l'attuazione della prima aggravante, e quello della responsabilità della stampa o della associazione, richiesto per l'attuazione della seconda aggravante. Quindi, noi ci troviamo di fronte a qualcosa di sostanzialmente diverso. Ed allora la norma che soccorre non è più quella del coordinamento, ma quella della correzione; è l'istituto della correzione che deve essere attuato; istituto che, come sostiene il Mancini-Galeotti, uno dei testi più accreditati dell'interpretazione parlamentare, stabilisce tassativamente questo: « Quando la Camera che prima ebbe a deliberare non abbia provveduto in tempo all'emendamento di un errore ed esso venga corretto dall'altro ramo, il disegno di legge nel quale è incorso l'errore dovrà necessariamente tornare al primo ».

Ora, se noi andiamo ad approvare il testo dell'articolo nella formula che emerge dal documento che abbiamo sott'occhio, noi implicitamente veniamo a correggere un errore, sia pure materiale, fatto nella formulazione del messaggio, del precedente testo dell'articolo; ci troviamo di fronte ad una differenza e ad una antinomia, per cui noi verremmo a correggere un errore.

Allora, come è prassi normale e come dicono i più autorevoli commentatori della procedura parlamentare, il disegno di legge dovrà necessariamente ritornare al primo ramo del Parlamento che lo ebbe in esame e lo ha approvato.

Il testo citato riporta il caso specifico, in cui, a seguito di errore che si riteneva puramente tipografico, nella stampa del messaggio — le parole « ed i » erano state mutate nelle parole « da i » — il Senato con sua deliberazione ritenne che la correzione richiedesse indispensabilmente il rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento, perché si potesse avere la perfetta eguaglianza delle deliberazioni dei due rami.

Noi oggi siamo su questo punto; è una via senza uscita. Se consideriamo valido il testo del verbale stenografico del Senato, ci troviamo a dovere discutere oggi su un testo che non è stato esaminato in Commissione e che, comunque, se lo approviamo, risulta difforme dal testo del messaggio trasmessoci. Se, viceversa, andiamo ad approvare il testo del messaggio, approveremo un testo della legge che risulterà fatalmente — quali che possano essere le interpretazioni di questa Camera; interpretazioni unilaterali — un testo di legge difforme dal testo che risulta dal verbale stenografico, approvato dal Senato.

Non è possibile qui, con una votazione, ritenere che i due testi sono validi, perché non lo sono. Comunque, questa vostra decisione dovrebbe essere confermata dall'altro ramo del Parlamento; soltanto allora questa legge potrebbe essere legittimamente promulgata ed applicata. Altrimenti, noi ci troveremo ad urtare fatalmente contro la disposizione dell'articolo 70 della Costituzione, nel senso che non avremmo esercitato collettivamente questa funzione legislativa, nel modo in cui il « collettivamente » è articolato attraverso il nostro sistema bicamerale.

Quindi questa è la preclusione che ho l'onore di sottoporre all'Assemblea. Ritengo che saggezza, prudenza ed elementare buon senso a questo punto imporrebbero di sospendere la discussione su questo articolo e di proseguirla magari sugli altri articoli. Si potrebbe interpellare la Presidenza del Senato, cercare di chiarire su questo punto la questione, vedere se questa differenza è dovuta ad una correzione che si è voluto fare e se questa correzione è stata attuata nelle forme normali, se si è svolta — ed in che modo — una procedura di coordinamento.

Non credo che prudenza, saggezza e buon senso ci possano consigliare in nessun modo di proseguire l'esame di questo punto, quali che possano essere le ragioni politiche che vi spingono ad una rapida approvazione di questa legge, che già per tanti aspetti è una legge disgraziata. Effettivamente questi inconvenienti accadono quando le leggi nascono male e si fa una cosa diversa da quella che si vorrebbe fare.

Quando ci si trova di fronte ad una legge che già per tante altre ragioni ha sollevato la perplessità del paese, dell'opinione pubblica ed anche di strati estranei alla lotta politica, della cattedra, del foro e della stampa più accreditata sulla sua costituzionalità; quando su questa legge tante eccezioni di costituzionalità sono state avanzate e, pur essendo state respinte dal voto della maggioranza, non possono queste votazioni convincere appieno non dico noi, che le avevamo proposte, ma l'opinione pubblica in genere; quando su questa legge si era presentata l'altra questione, che offriva forse l'ancora di salvezza, quella della legge polivalente presentata all'altro ramo del Parlamento e dell'applicazione dell'articolo 133 del regolamento (che io sostenni ieri sera e che sarebbe stata perfettamente aderente a questo caso, se l'onorevole Presidente invece di rimettersi alla Camera avesse deciso egli la questione, tanto che l'onorevole Targetti garbatamente

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

lo ha richiamato su questo malvezzo di far decidere dall'Assemblea le questioni regolamentari per cui l'intangibilità del regolamento scompare e quest'unica legge che dovrebbe regolare i nostri lavori viene affidata alla decisione della maggioranza dei rappresentanti di questa Assemblea), mi domando se sia il caso di intestardirsi a volere ad ogni costo non vedere e considerare nero il bianco e verde il nero. Non è possibile pensare che un'Assemblea come il Senato, presieduta da un giurista di altissima fama come l'onorevole De Nicola, abbia stabilito qualcosa di pleonastico o una eccezione puramente formale in una materia così delicata come è quella dell'attribuzione della responsabilità.

Ritengo che intestardirsi nel volere ad ogni costo ignorare tutto questo pur di dire che si è approvata questa legge entro il giorno *x* (come abbiamo sentito dire nella discussione svoltasi poc'anzi, in materia di piano Schuman) e non entro il giorno *y*, sia veramente un errore spaventoso ed una cecità che effettivamente può dare una sensazione penosissima sulla funzione che il Parlamento è chiamato ad esercitare.

Non credo che l'istituto parlamentare — che è il perno degli istituti democratici e che questa legge dovrebbe tendere a salvaguardare, ad elevare e ad affermare nei confronti della cittadinanza — venga affermato, elevato e consacrato con questo procedimento, che è veramente un procedimento forfettistico di approvazione di una legge e contro il quale la nostra coscienza giuridica e parlamentare urta in modo stridente e violento.

Prima che si scenda all'esame dell'articolo, degli emendamenti e delle disposizioni, mi permetto di proporre alla Presidenza che si sospenda la discussione su questo punto per esperire quegli strumenti di ordine procedurale che possano essere adoperati per ovviare a questo inconveniente e rimetterci sul piano della normale legislazione, della corretta e legittima legiferazione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, io non posso prendere in considerazione una questione pregiudiziale che non sia sottoscritta da quindici deputati.

ROBERTI. Come sospensiva.

PRESIDENTE. È la stessa cosa. L'articolo 89 è esplicito al riguardo: « La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge... (*Interruzione del deputato Cut-*

titta) ma, quando questa sia già principata, devono essere sottoscritte da quindici deputati ». Vede, dunque, che, mio malgrado, non posso prendere in considerazione la sua proposta.

ROBERTI. Allora, chiedo il parere della Presidenza sulla questione che ho sollevato, parere che io ritengo di poter chiedere anche se la mia richiesta non è sostenuta da altri quindici colleghi. Credo che sia nell'interesse generale che questo motivo di improcedibilità venga esaminato.

PRESIDENTE. Se ella chiede il mio parere, debbo dirle, onorevole Roberti, questo: il testo che è a noi pervenuto è quello contenuto nel messaggio presidenziale del Senato, e il sindacato sulla legittimità estrinseca degli atti compiuti dall'altro ramo del Parlamento non può in nessun caso spettare alla Camera dei deputati; spetterà, semmai, all'organo superiore che è destinato alla promulgazione della legge, ma non certamente a questo ramo del Parlamento. Ella sa benissimo che anche per ragioni di tradizionale correttezza parlamentare, non è lecito ad un ramo del Parlamento eseguire un sindacato sulla legittimità degli atti compiuti dall'altro ramo del Parlamento.

ROBERTI. Ma io non chiedo un sindacato, ho detto soltanto che sono in possesso di un verbale ufficiale della seduta del Senato...

PRESIDENTE. Ma l'atto ufficiale che ci investe della discussione della legge è il messaggio firmato dal Presidente del Senato. La prego di non insistere.

Gli onorevoli Almirante e Roberti hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 6: al primo comma, sopprimere le parole: « ancorché amnistiati »; al secondo comma, sopprimere la parola: « comunque »; sopprimere le parole: « o la stampa »; aggiungere, in fine, le parole: « nei casi previsti dall'articolo 4 ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgerli.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Signor Presidente, il primo emendamento da noi presentato chiede la soppressione del primo comma dell'articolo 6, e, subordinatamente a questo, vi è un altro emendamento soppressivo delle ultime due parole del comma stesso. Contrariamente a quanto ho fatto sinora nella illustrazione degli emendamenti, sosterrò questo emendamento soppressivo con brevi argomentazioni di carattere politico e non giuridico. Sul piano giuridico la norma relativa ad un aggravamento di pene per talune

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

categorie di persone pare possa ritenersi (a prescindere dalle categorie stesse) più o meno normale; sul piano politico io invece la discuto. Mi rendo conto che si tratta di argomentazioni sommamente impopolari in una Assemblea che ha mostrato finora di lasciarsi guidare da sentimenti, e soprattutto da risentimenti; tuttavia, io sono convinto di sostenere una giusta causa, e la sostengo.

In sostanza, questo primo comma stabilisce di tradurre in una norma di legge un concetto che abbiamo sentito illustrare, durante la discussione generale, dall'onorevole Scalfaro il quale parlò di una recidiva specifica della quale si macchierebbero coloro che, essendo già stati fascisti o avendo avuto nel fascismo addirittura cariche di una certa importanza, o avendo avuto responsabilità nell'ultima fase del fascismo, e pertanto dei processi o delle condanne, si dedichino poi alle attività politiche che la magistratura o il Governo inquadrano nella sfera delle attività politiche così dette neofasciste.

L'onorevole Scalfaro, giorni or sono, additava al braccio secolare « questi sciagurati », come egli si esprimeva. Egli dimenticava che non vi era bisogno delle sue invocazioni, perché la legge già provvede nel senso che egli stava richiedendo. Infatti, la legge, in questo comma dell'articolo 6, stabilisce proprio una specie di recidiva specifica nei confronti di queste due categorie di persone, cioè nei confronti di chi abbia avuto nel fascismo (per intenderci: prima del 25 luglio) cariche di un certo rilievo, cariche contemplate dall'articolo 1° della legge 23 dicembre 1947, e nei confronti delle persone che siano state condannate poi per collaborazionismo, ancorché amnistrate (vedremo questa parte) in seguito alle loro attività al tempo della repubblica sociale italiana.

So — ripeto — che il sentimento, il risentimento unanime della Camera addita queste categorie di persone al disprezzo, alla condanna dal punto di vista politico, e che questa è una delle norme che incontra maggior consenso in quasi tutti i settori, per lo meno in tutti i settori che approvano questa legge.

So anche che, quando noi diciamo che una norma di tal genere è contraria alla pacificazione, ci si risponde, come mi è stato risposto in Commissione, che contro la pacificazione si schierano, con la loro attività, proprio coloro i quali, già essendo stati in qualche modo implicati in quella che viene definita l'avventura fascista, non si sono convertiti, non si sono ravveduti, come diceva l'altro giorno a me l'onorevole Paolo Rossi, e insistono diabo-

licamente in avventure che vengono ricondotte alle stesse origini di quella.

Io non sono d'accordo su considerazioni di tal genere, e serenamente vorrei dire il perché. Il mio perché si riallaccia alla mia concezione della pacificazione, che non è la vostra, che non è in particolare la sua, onorevole ministro, se ho ben capito il senso di quanto ella disse al Senato e di quanto ha detto anche qui alla Camera.

La mia concezione della pacificazione vorrebbe davvero mettere una pietra sul passato, nel senso che individui o addirittura categorie intere di cittadini italiani non dovrebbero essere discriminati più sulla base di ciò che nel passato hanno fatto. Il passato non dovrebbe pesare su di loro, in un senso e neppure nell'altro, sul piano politico si intende, mentre su tutti i cittadini italiani, quale sia stato il loro passato e quale che sia il loro presente (sempre sul piano politico) deve pesare quel giudizio discriminatorio che in ogni nazione civile divide i galantuomini dai malfattori. Vi sono stati in passato dei fascisti, non importa se più o meno importanti o più o meno qualificati, i quali si sono comportati come malfattori; ebbene, siano considerati malfattori e pertanto gravino su di essi i loro precedenti di malfattori, e se per caso essi delinquano di nuovo, ricadano nei reati specifici che già hanno commesso, quindi questa recidiva effettiva gravi su di loro. Se vi sono stati — e senza dubbio ve ne sono stati, credo che anche gli antifascisti più feroci lo riconoscano — dei fascisti onesti e galantuomini...

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Antifascisti più severi, non più feroci!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Potrei dimostrare che il dire « feroce » è perfettamente adeguato a certo antifascismo: potrei citare frasi che sono state dette in questa Assemblea in questi giorni, che risalgono indubbiamente a ferocia d'animo. Comunque accetto qualsiasi chiarificazione. Anche l'antifascismo più severo, più rigido, più ortodosso ha riconosciuto e riconosce che vi sono stati dei fascisti, anche fascisti qualificati dal punto di vista delle cariche, i quali si sono onestamente comportati dal punto di vista personale. Non vedo perché in tali casi (e i casi penso siano piuttosto numerosi; ad ogni modo sarà la magistratura, alla quale dite di volervi affidare, a discriminare) essere stati fascisti o l'aver ricoperto cariche nel fascismo debba essere una costante imputazione. Tanto più che l'aver rivestito cariche nel fascismo, e precisamente le cariche di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, ha già costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

tuito motivo di punizione (non dirò di persecuzione: diciamo pure di punizione, accettiamo pure il vostro punto di vista). Coloro che tali cariche hanno rivestito, per il fatto di averle rivestite, sono già stati dalla legge colpiti e hanno già pagato quello che si è voluto far loro pagare.

Si è detto: ma le leggi antifasciste — il famoso tempio tetrastilo di Sforza del 1944 — sono state in gran parte una farsa, non si è insistito come si doveva insistere. Ho sentito che vi sono dei pentimenti, che c'è gente che vuole riaprire l'epurazione: facciano pure. Ma devono riconoscere che quelle misure — le leggi predisposte e varate dall'antifascismo, addirittura dal ciellenismo — furono ritenute giuste e sufficienti, che furono applicate, che colpirono quelle stesse categorie che se espiare dovevano, secondo il vostro punto di vista, hanno già espiato, e che dopo di ciò il tenere aperta questa piaga sul piano politico e giuridico e sul piano giudiziario può avere un solo significato: che si voglia impedire quel processo di pacificazione, di distensione al quale dichiarate di voler giungere.

Qui viene l'obiezione della vostra parte. La ripeto per dovere di obiettività. Si dice: *alt*, non sostenete argomentazioni di tal genere, perché codesti signori potrebbero vivere tranquillissimamente; se si mettono in nuove avventure politiche dello stesso genere, peggio per loro. Io dico: l'*alt* lo state ponendo voi, perché la legge l'avete presentata voi all'opinione pubblica di due anni fa; quindi, indipendentemente da un certo clima di particolare tensione che si può essere stabilito in questi ultimissimi tempi; avete voluto stabilire e ristabilire l'esistenza di una categoria di paria politici, di gente che da un punto di vista politico ha dei diritti minori di altra gente. Voi avete ristabilito una discriminazione, quindi è logico che una norma simile determini degli stati d'animo corrispondenti, che alla volontà da parte del Governo o della maggioranza parlamentare o di alcuni partiti politici di ristabilire delle discriminazioni risponda nell'animo di chi si ritiene colpito *a priori* da queste disposizioni stesse una certa reazione, un certo stato d'animo reattivo, un certo stato d'animo di risentimento, il quale produce poi il danno obiettivo di tutto il paese. Mi sembra quindi una norma ingiusta, mi sembra una norma imprudente anche, e direi soprattutto nella seconda parte, dove si dice « o risultino condannati per collaborazionismo, ancorché amnistiati ». Anche qui: vi sono stati dei condannati per collaborazionismo. Voi sapete meglio di noi che le con-

danne irrogate in quegli anni, 1945, 1946 e 1947, prima dell'amnistia, non sono state lievi condanne. Lo avete riconosciuto; quanto meno i più sereni tra voi riconoscono che quel clima non era favorevole alla celebrazione di processi che si svolgessero con la dovuta serenità. Comunque si tratta di amnistiati; e questo fatto dimostra che non si tratta di quelle categorie cui ella, signor ministro, si è riferita, cioè di cittadini che avessero mancato così gravemente da essere sfuggiti alle maglie della amnistia Togliatti.

L'amnistia — mi si è detto in Commissione — era impropria; e quindi, circa i recidivi, non si possono applicare le norme da me nella Commissione stessa invocate. Io l'ho riconosciuto ed ecco perché io ora sostengo questo punto di vista in sede politica e non giuridica: ma in sede politica è valido. Sono però voluto andare a trovare la radice del mio errore e ho visto che gli stessi commentatori dei testi eccepiscono come la norma relativa all'amnistia impropria e alla recidiva non sia giusta e ne invocano la revisione. Quindi una discussione si potrebbe fare anche sul piano giuridico; e se si potrebbe fare sul piano giuridico, a maggior ragione la si può fare in sede politica.

L'amnistia è stata data in uno spirito pacificatorio; così essa è stata presentata e dichiarata. Ora, dichiarare che, ancorché amnistiati, i colpevoli possano avere pene maggiori, mi pare una norma ingiusta e discriminatoria. Non mi illudo che concordiate con me. A voi sembrerà che io parli per spirito di parte. Ma se c'è invece un punto su cui io sono perfettamente obiettivo, è proprio questo, perché parto da un sentimento, su cui di qualunque parte noi qui siamo dovremmo incontrarci; e questo sentimento è proprio il desiderio, che dovrebbe essere unanime, che questa certa aria di guerra civile venga dissipata e non si agitino più nel nostro paese fantasmi di odio e di guerra civile.

Ma questa norma voi tuttavia certamente la difenderete. L'avete già difesa in Commissione. Fate pure: io ho l'impressione che sia sbagliata, da un punto di vista assolutamente obiettivo.

Circa il secondo comma, debbo manifestare una perplessità che si riconnette ad una obiezione affacciata poc'anzi dall'onorevole Roberti e che, non avendo avuto seguito in questa sede, dovrà necessariamente averlo fuori di qui, come egli ha detto, per il ricorso al Capo dello Stato. Ma, a parte ciò, c'è, come ho detto, una perplessità, che, se ci fosse stato trasmesso il testo che fu approvato effetti-

vamente dal Senato, non resterebbe in piedi. Il testo che abbiamo di fronte dice infatti che le pene sono aumentate per coloro che comunque abbiano finanziato, ecc. Mi riferisco alla perplessità da noi espressa in Commissione e per cui nacque il confronto fra i due testi. Quando in Senato si affacciò questa obiezione — l'onorevole ministro lo ricorda — fu nel senso che si discusse in relazione ad una richiesta avanzata da parecchi senatori affinché i finanziatori, in quanto tali, o di un movimento politico riconosciuto neofascista o di un giornale riconosciuto neofascista, per questo solo reato o atto del finanziare fossero colpiti.

Questo fu un punto di partenza — se il ministro ben ricorda — della discussione su questa parte della legge in Senato. Il punto di arrivo fu costituito dalla norma effettivamente approvata in Senato. Ora, dal testo della norma approvata in Senato risulta, come poc'anzi diceva l'onorevole Roberti, che, per essere colpiti, i finanziatori del movimento o della stampa devono essere colpevoli di uno dei reati di cui agli articoli precedenti, e quindi il finanziamento risulta semplicemente motivo di aggravamento. Toltasi in questo comma la parola « colpevole », a me sembra (e mi sembrò in Commissione, e rinnovo qui l'espressione del mio dubbio) che possa esservi perplessità e che possano nascere dubbi, nel senso che il finanziatore possa essere colpito in quanto tale e che, essendo finanziatore, debba essere colpito con una pena più grave di quella prevista per coloro che hanno commesso — diciamo — il semplice reato di apologia del fascismo a mezzo della stampa o a mezzo di apologia verbale dei fatti, dei metodi e degli esponenti del fascismo.

È una perplessità, ripeto, che trova la sua radice non solo nella difformità fra i due testi, ma nel fatto che in Senato l'argomento fu trattato proprio in quel senso e si arrivò all'approvazione di quel testo al Senato in vista di un criterio che poi sarebbe stato abbandonato, se il testo che ho davanti significa che per essere condannati occorre compiere uno dei reati di cui ai precedenti articoli e che chi ha compiuto uno di quei reati — e ha inoltre finanziato — vede la sua pena aggravata.

Chiediamo inoltre che venga soppressa in questo secondo comma la parola « comunque ». Si dice qui che hanno la pena aggravata coloro che abbiano « comunque » finanziato l'associazione, il movimento o la stampa. Che significa finanziare « comunque » un movi-

mento politico o un giornale? Coloro che si abbonano, per esempio, ad un giornale neofascista e inviano — ad un giornale che venga riconosciuto dalla legge neofascista — il loro abbonamento, lo finanziano? È forma di finanziamento l'abbonamento a un giornale? Si potrebbe ritenere di sì.

POLETTI, *Relatore per la maggioranza.*
È un sofisma!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Non è un sofisma. Colui che partecipa ad una sottoscrizione a favore di uno di questi giornali o di un partito politico e invia il suo obolo (che può essere di 100, di 1.000 o di 10.000 lire) finanzia il movimento o la stampa? Di queste sottoscrizioni, vere o fittizie che siano, ne sono indette ogni giorno da parte di giornali di ogni partito; anzi i giornali di partito tentano di far credere ai loro più ingenui lettori che essi vivano di queste sottoscrizioni. Soprattutto i giornali di estrema sinistra sono specialisti nel far credere (avanti per il primo milione, avanti per il secondo milione, ecc.) che con le sottoscrizioni anche di 100 lire essi vanno avanti. Sono finanziamenti questi? Quel « comunque », inserito in questo articolo, mi pare che possa dar luogo ad equivoci ed arbitrî di ogni genere; e, pertanto, chiediamo che venga soppresso.

Chiediamo poi che vengano in particolare sopresse le parole « o la stampa ». Del problema della stampa, relativamente a questa legge, dovremo parlare più particolarmente a proposito dell'articolo 8. Ma, se il problema della stampa è di estrema delicatezza sul piano politico (e questo è ovvio), lo è anche sul piano legislativo e costituzionale. Vi sono nella Costituzione norme apposite; vi è una legge sulla stampa della quale molto si è parlato; si annuncia una nuova legge con una nuova disciplina della stampa. E, quando la Costituente si occupò della legge sulla stampa attualmente vigente, la Costituente si occupò anche (o, per meglio dire, tentò di occuparsi) del problema del finanziamento della stampa. Vi era chi voleva che in quella legge si codificasse qualcosa al riguardo, cioè circa il controllo sui mezzi di finanziamento dei quotidiani e periodici. Ma non ne venne fuori nulla. Io dico che non ne venne fuori nulla perché nulla poteva venirne fuori; comunque, non ne venne fuori nulla perché la maggioranza di quella Assemblea ritenne non potersi dar luogo in quel momento a norme di quel genere.

Ma, se ci si vuole occupare di questo problema, non è possibile occuparsene in que-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

sto modo, perché o si fa una legge che serva a qualcosa, o si fa una legge che colpisce i finanziatori della stampa, e allora devono esistere i mezzi di controllo sui finanziamenti della stampa; oppure si inserisce una norma simile in una legge, quando d'altra parte si deve ammettere — ed il Governo deve ammetterlo — che non esiste nella legislazione attuale alcun mezzo, alcun organo di controllo serio circa i finanziamenti che alla stampa giungono, e allora si fa una norma inutilmente persecutoria e vessatoria, che potrà dar luogo soltanto a degli arbitrî.

Se si vogliono controllare i mezzi di finanziamento di tutta la stampa o anche soltanto (se così volete, in questo momento, seguendo il vostro criterio monovalente) della stampa che considerate neofascista, allora nell'ambito della Costituzione proponete ed attuate una legge che disciplini questa materia; ma non si può, sia pure restringendosi ad un solo settore, liquidare tale materia con un articolo arbitrario ed estemporaneo.

Avete il dovere e l'interesse di chiarire i concetti giuridici che si riallacciano a questa norma; altrimenti tutta questa norma, ed in particolare il secondo comma di questa norma, per quanto riguarda i finanziamenti ad associazioni, movimenti o stampa, è destinato assolutamente a restare senza effetto.

Quanto ai partiti politici, si tratta di associazioni di fatto per le quali manca qualsiasi controllo di carattere interno; manca quindi, anche da questo punto di vista, qualsiasi possibilità di serio controllo.

Allora, inserire delle norme di questo genere per poi non poterne fare nulla mi sembra stravagante, inutile e dannoso ai fini stessi che pensate di proporvi chiedendo l'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

POLETTI, Relatore per la maggioranza. Sulla soppressione dell'articolo, poiché l'onorevole Almirante ha detto che, lasciando da parte i motivi giuridici, insiste su quelli politici, io brevissimamente debbo ricordarvi quello che già abbiamo detto e nella relazione scritta e nella relazione orale, e cioè noi non possiamo accettare la curiosa — dirò semplicemente curiosa per non dire di più — idea che l'onorevole Almirante ha della pacificazione.

L'idea che l'onorevole Almirante ha della pacificazione, e che ha avuto l'amabilità di ripeterci questa sera, sarebbe questa: che

dovrebbe attuarsi la pacificazione con coloro che dopo avere errato, sbagliato, essere stati colpevoli in quella maniera con cui sono stati colpevoli, adesso, con quella frase scultoreamente detta dall'onorevole Scalfaro, con la recidiva specifica, vengono non solo a ripetere quegli errori, ma si vantano di quegli errori e attraverso tutte le loro parole e i loro scritti manifestano di essere essi pieni di quel risentimento, di quell'odio e di quel rancore, che basterebbero da soli ad impedire ogni pacificazione, perché per fare una pacificazione bisogna essere in due.

A parte, come dico, il fatto che ho sottolineato poco fa, che noi possiamo perdonare a dei peccatori pentiti, ma non a chi persevera nell'errore diabolicamente, secondo il detto latino, è evidente che la pacificazione non ci può essere verso coloro che dimostrano con i loro scritti e con le loro parole di continuare in ciò che hanno fatto fino ad oggi e di nutrire verso di noi proprio quei risentimenti che vengono a noi rimproverati.

È perfettamente inutile che ci si dica o che ci si voglia ricordare che i cittadini italiani, come quelli di ogni Stato, vanno divisi in buoni e cattivi, in onesti e disonesti. Lo sappiamo benissimo che questa in democrazia è l'unica discriminante, ma abbiamo anche detto e ripetuto mille volte che noi la pacificazione l'intendiamo fra tutti gli italiani che intendono rispettare tutte le leggi dello Stato, compresa questa che stiamo per approvare.

Per questi motivi respingiamo nel modo più assoluto la concezione dell'onorevole Almirante e naturalmente respingiamo anche la sua proposta.

Sugli altri emendamenti io non ritengo necessario di dire altro se non che la Commissione ritiene opportuno respingerli.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, Ministro dell'interno. Onorevoli colleghi, ritengo che l'aggravamento delle pene non possa costituire motivo legittimo di speculazione politica, anche se la speculazione politica ci sarà sempre. Perché, a meno di non pensare che il fatto dell'aggravamento delle pene dovrebbero costituire un incentivo a delinquere, tutti gli ex gerarchi fascisti o collaborazionisti di Salò, che non tentino di ripetere il triste gioco del fascismo, non hanno nulla da temere dalla legge. Se invece tenteranno di ripetere quel gioco, significa che sono irrimediabilmente perduti per la democrazia, che non c'è niente da sperare, e che nei loro confronti ogni più generoso tentativo di pacificazione è inoperante.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

Poiché l'onorevole Almirante si è opposto all'aggravamento in nome della pacificazione, vorrei chiedere come è concepibile parlare di pacificazione quando il movimento sociale italiano va distribuendo in tutta Italia cartoline come questa in cui c'è la foto di Mussolini in divisa fascista, ed è spiegato che le iniziali del M. S. I. starebbero a significare « Mussolini sarai immortale »...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il « movimento sociale » non le diffonde.

MIEVILLE. Saremmo felici che ella trovasse chi le diffonde, onorevole ministro.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Però il resto lo abbiamo letto in tutti i vostri giornali e sentito in tutti i vostri discorsi. Nella stessa cartolina, infatti, insieme col ritratto di Mussolini si legge: « ...Te, e i trecentomila, onore della nostra Italia ». Ora, in merito ai « trecentomila » assassinati al nord, devo dire che si tratta di una delle menzogne più spudorate della propaganda del movimento sociale e secondo il metodo del peggiore fascismo. Io cerco di mantenere un tono di estrema obiettività e serenità anche in confronto alle manifestazioni del M. S. I., ma di fronte alle menzogne per speculare sui morti insorgo perché vi vedo il più triste gioco del fascismo!

Il fascismo, per venti anni, esaltò di fronte alla nazione i tremila caduti per la causa del fascismo. Chi non li ricorda? Dissi già al Senato che esiste un documento ufficiale del partito nazionale fascista, edito immediatamente dopo il 28 ottobre 1922, con l'elenco di tutti i morti avutisi nei conflitti, durante il periodo 1919-22: sono esattamente 122, ivi compresi coloro che erano stati uccisi dai fascisti. Nell'elenco è, per esempio, Pierino Del Piano, giovane dell'Azione cattolica e antifascista. Comunque tutti i morti dal 1919 all'ottobre 1922 furono 122 e non tremila. Oggi il M. S. I. esalta i « trecentomila » assassinati, quasi fossero caduti per la sua causa, e in tutti i suoi comizi e in tutta la sua stampa viene ripetuta questa cifra come se fosse un dato assolutamente pacifico.

Durante la campagna elettorale, in un pubblico discorso, ho detto che, secondo una inchiesta fatta dal Governo, sulle persone scomparse dopo la liberazione (non parliamo dei morti durante la guerra guerreggiata, che appartengono ad un'altra categoria) e che si potevano presumere uccise, per motivi politici, il loro numero è risultato accertato in 1.732. E posso dire che non sono forse neppure 1.732 perché in quell'elenco sono comprese persone non soppresse, ma squagliatesi per timore di incorrere in rappresaglie.

Ma fossero 1.732, fossero pure 2000 o 3000 (io deploro l'uccisione arbitraria anche di un solo cittadino, ma non di questo si parla), si tratterebbe sempre di una cifra, che di fronte a quella di trecentomila crea un problema di moralità politica di fondamentale importanza.

Voi, infatti, continuate a parlare sulle piazze d'Italia contro la Resistenza e a insultarla invocando proprio i trecentomila trucidati al nord.

Nessuno di quanti hanno ripetuto la cifra ha mai osservato che essa supera i morti dell'Inghilterra o dell'America durante tutta la guerra; che la cifra di trecentomila rappresenterebbe il 50 per cento dei morti che l'Italia ebbe in quattro anni di dura guerra dal 1915 al 1918. Trecentomila trucidati nel giro di poche settimane rappresentano una cifra enorme! Eppure con simili enormità, in Italia, si forma l'opinione pubblica! Ma come è possibile parlare di pacificazione, finché si continua con questo metodo polemico! (*Applausi all'estrema sinistra, a sinistra, al centro e a destra*).

GIANNINI GUGLIELMO. Vorrei sapere perché ha fatto queste precisazioni soltanto adesso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Le ho fatte in un pubblico comizio. Soltanto un giornale ha pubblicato la cifra nonostante che l'*Ansa* abbia diramato il pezzo.

GIANNINI GUGLIELMO. L'ho stampato anch'io che erano 300 mila, perché vi è stato un comunicato del Governo del tempo che parlava di 300 mila morti fascisti o ritenuti tali. E questa panzana non è stata mai smentita.

ROBERTI. Accertiamolo ufficialmente.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È accertato.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Se fosse accertato così, lo sarebbe troppo facilmente. Lo deve dimostrare!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non è dichiarazione di occasione. Ho dichiarato che è stata fatta una inchiesta da parte di organi responsabili di Governo ed in epoca non sospetta, quando voi ancora non esistevate e non parlavate nelle piazze dei 300 mila.

ROBERTI. Questo può essere, onorevole ministro, un contributo alla pacificazione, ma si pubblichi in forma ufficiale. Si pubblicino gli atti di questa inchiesta!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io ho l'impressione che questi dati siano stati pubblicati alcuni anni fa.

Ammesso pure che non vi fosse stato il comunicato, il raziocinio più elementare fa-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

ceva ritenere assurda la cifra di 300 mila assassinati in Italia. Comunque, ripeto, perché ne prenda nota il Parlamento stesso e il paese, che, secondo un'inchiesta fatta in epoca non sospetta, gli scomparsi dopo finita la guerra di liberazione ammontavano a 1.732. Mi sento autorizzato ad aggiungere che detta cifra è superiore al numero reale, perché alcune di quelle persone che risultavano scomparse sono ritornate alle loro case, una volta ristabilito il clima di ordine e di libertà. Ma, ripeto; ancora, anche se fossero non 1.700, ma 2 o 3 mila, non sono mai i trecentomila che vengono sbandierati sulle piazze d'Italia. Ora, fino a che non si cambia metodo polemico, non possiamo parlare di pacificazione; perché il primo impegno deve essere il rispetto della verità, anche se non siamo d'accordo sulle valutazioni politiche dei fatti. La menzogna fu un metodo propagandistico tipico del fascismo; e, oggi, i suoi vecchi e nuovi assertori ripetono il gioco con la logica propria di tutti i movimenti totalitari. E, perciò, applicare un'aggravante nei confronti di chi, responsabile e perdonato per delitto di fascismo, tenta di ripeterlo, non può essere motivo per gridare allo scandalo. Accettare la democrazia significa in primo luogo volere la verità e partecipare alla lotta politica con senso di lealtà.

In ordine alla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Roberti, circa la pretesa difformità del testo dell'articolo 6, trasmesso dalla Presidenza del Senato, con quello approvato dall'Assemblea, non vorrei che domani i deputati « missini » facessero le vittime, sostenendo di non avere potuto far discutere la eccezione per non essere in numero sufficiente ad appoggiare una pregiudiziale; perché sta di fatto che l'eccezione avrebbe potuto trovare ingresso anche se proposta da un solo deputato, purché l'avesse fatto durante la discussione generale; e quindi si deve alla mancata diligenza dei deputati « missini » se oggi l'eccezione non può essere proposta. Comunque, l'eccezione è infondata perché insussistente la pretesa difformità.

Ricordo che in tema di aggravamento di pena si ebbero numerosissime proposte ed emendamenti, riguardanti la misura dello aggravamento e i casi di applicazione. Dalla lunga discussione si finì col concludere di applicare l'aggravamento comune alle due categorie di recidivi che risultano nel testo e ai finanziatori.

Questo fu chiaro nella discussione dinanzi al Senato. Il che porta un'altra conseguenza: che non è possibile colpire il finanziatore di

un movimento se non c'è la prova che il movimento è un movimento neofascista. Un finanziatore non può essere punito perché ha finanziato un movimento qualsiasi; ma in conseguenza dell'accertamento, in sede penale, che ha finanziato un movimento neofascista. Se questo risulta accertato, il finanziatore subirà un aggravamento della pena prevista, a seconda della posizione da lui avuta nel movimento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. La mia perplessità nasce appunto da questa sua interpretazione, perché, secondo essa, il finanziatore come tale viene punito con una pena aggravata. Secondo invece il testo trasmessoci dal Senato, mi parrebbe che il finanziatore possa essere punito con pena aggravata solo in quanto abbia compiuto uno dei reati di cui agli articoli precedenti, ed in più sia naturalmente finanziatore.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo che intanto si può parlare di aggravamento di pena in quanto si presuppone che si possa applicare al finanziatore la pena indicata per uno dei reati previsti dalla legge. Se il finanziatore assume la figura del promotore, risponderà come promotore, con l'aggravante di pena, perché finanziatore; se sarà un semplice partecipante — un finanziatore va sempre considerato almeno come partecipante — risponderà con la pena prevista per tale caso più l'aggravante. Questa è la mia opinione personale. Poi, naturalmente, l'interpretazione la darà il magistrato, secondo le norme comuni di ermeneutica.

Per queste considerazioni prego la Camera di respingere gli emendamenti presentati all'articolo 6.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, per scrupolo e a conferma di ciò che ha dichiarato il ministro, vuole chiarire che, nella sua interpretazione, non è dato l'aumento di pena, a norma dell'articolo 64 del codice penale, se una pena non è sancita. Si può aumentare una pena che non sia irrogata? Quindi, se il finanziatore non è anche o promotore, o organizzatore, o dirigente, o partecipante, (a norma dell'articolo 2), o apologeta (a norma dell'articolo 5), non può essere punito né con la pena semplice, né con la pena aggravata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Almirante soppressivo del primo comma.

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

Pongo in votazione la soppressione, al primo comma dello stesso articolo 6, delle parole « ancorché amnistiati ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la soppressione, al secondo comma, della parola « comunque ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la soppressione, al secondo comma, delle parole « o la stampa ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole « nei casi previsti dall'articolo 4 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza di quanto sta avvenendo in provincia di Caltanissetta, a proposito della riscossione dei contributi unificati in agricoltura, dove l'Unione provinciale degli agricoltori (U.P.A.) ha inviato a tutti i contribuenti (e non soltanto ai propri associati) tenuti a pagare un carico superiore a lire 10 mila, dei propri moduli di conto corrente, in sostituzione di quelli dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati. Detti moduli contengono l'indicazione del carico contributivo dovuto, maggiorato del 2 per cento.

« Poiché l'iniziativa della Unione provinciale degli agricoltori ha suscitato vivissime proteste da parte dei contribuenti, si chiede quali provvedimenti il Ministro intende adottare per impedire che si continui a perpetrare nei riguardi di migliaia di coltivatori e piccoli proprietari, che non aderiscono e non intendono aderire alla nominata associazione, una vera e propria truffa e ciò anche in relazione a quanto lo stesso ministro ebbe a dichiarare alla Camera nella seduta del 13 mar-

zo 1952 in occasione della discussione della proposta di legge dell'onorevole Bonomi, concernente la proroga del decreto legislativo 23 giugno 1948.

(4018)

« LA MARCA, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza di fatti di estrema gravità che si verificherebbero nella Casa di pena di Portolongone (Isola d'Elba) e che, da quanto direttamente risulta, consisterebbero in abusi da parte del personale di custodia e nella adozione di sistemi di punizione non previsti dal regolamento ed in contrasto con ogni norma costituzionale.

« E se non ritenga opportuno, dopo gli accertamenti del caso, diretti anche a stabilire la mancanza assoluta di norme igieniche nella suddetta Casa di pena, di nominare una commissione particolare di indagine che potrebbe, in luogo, accertare direttamente i segnalati gravissimi fatti.

(4019) « DIAZ LAURA, JACOPONI, AMADEI, BOTTAI, ARATA, DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga equo e indilazionabile modificare l'ordinanza sul trasferimento degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1952-1953, nel senso di eliminare anzitutto la norma che intende precludere per gli anni venturi la legittima aspirazione alla « preferenza assoluta » degli insegnanti vincitori di concorsi espletati dai comuni allorché questi esercitavano l'autonomia scolastica, e nel senso di estendere — *sic et simpliciter* — il disposto di cui all'articolo 11, lettera a) e b), dell'ordinanza contenente le norme relative ai trasferimenti per l'anno 1949-50. E se non creda che tale modifica nei confronti di una categoria come quella in oggetto trovi il suo fondamento:

a) nel diritto già riconosciuto alla stessa categoria con le precedenti ordinanze statuenti il trasferimento di insegnanti elementari, diritto già applicato nei confronti di non pochi fra coloro che dovevano e debbono ancora usufruirne;

b) nella ingiustizia di una preclusione che verrebbe ora a colpire i non molti che, potendo aspirare, come già i trasferiti, all'applicazione di quel diritto preferenziale, non ne hanno ancora usufruito per cause riferibili alla data del concorso, al servizio prestato,

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

allo stato familiare, che pur tanta rilevanza ha sui trasferimenti, ecc.;

c) nel doveroso riconoscimento che, trattandosi di norma eccezionale e transitoria, essa va applicata fino all'esaurimento degli aventi diritto, i quali, d'altra parte, hanno radicato per pubblico concorso un rapporto di impiego nel comune cui aspiravano e non è concepibile che essi si vedano tuttavia spostati, con gravissimo pregiudizio del loro interesse, nel raggiungimento di quelle aspirazioni e di quelle sedi, che li determinarono a partecipare al concorso vittorioso, con altri provenienti dai concorsi provinciali successivi e quindi aventi minore diritto;

d) nella considerazione che, già applicata per gli anni scorsi la norma eccezionale in esame, sono ormai pochissimi coloro che dovrebbero di diritto beneficiare della norma stessa (nel comune di Reggio Calabria, ad esempio, sono appena 12 gli insegnanti interessati).

(4020)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e dell'industria e commercio, per conoscere le ragioni che hanno consigliato alla Società Stucchi, espressione del gruppo finanziario Volpi-Cini, esercente l'industria molitoria in Bari, a protrarre e condurre per le lunghe fino a dopo il 25 maggio 1952, le trattative già in corso per operare dei licenziamenti parziali, e le ragioni che hanno indotto la detta Società Stucchi, appena terminate le elezioni, a procedere all'immediato licenziamento di tutto il personale col pretestuoso motivo di cessazione e cessione ad altra incarnazione dello stesso gruppo finanziario Volpi-Cini.

« Per conoscere in quale misura tali licenziamenti sono conciliabili con la tanto asseverata industrializzazione del Mezzogiorno.

(4021)

« ASSENNATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per avere notizie sulle cause che hanno provocato il tragico crollo di via Chiasserini a Milano e sui provvedimenti che intende adottare per evitare il ripetersi di tali luttuosissimi episodi.

(4022) « MALAGUGINI, LOMBARDI RICCARDO, MAZZALI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e della difesa, per conoscere se rispondano a verità le notizie diffuse dalla stampa in merito alla esistenza di una

organizzazione di spionaggio a carattere politico-militare, con diramazioni in Francia ed in Italia e con articolazione specie nei grandi complessi industriali, che farebbe capo ad organismi e persone dipendenti rispettivamente dal partito comunista francese e dal partito comunista italiano; e, nell'affermativa, per conoscere quali provvedimenti di natura politica, amministrativa e giudiziaria intenda prendere il Governo per tutelare gli interessi dei cittadini e della Nazione italiana e per reprimere tali gravissime delittuose attività.

(4023)

« ROBERTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere l'esatta portata della sciagura che ha colpito famiglie di lavoratori milanesi abitanti nel popolare rione detto Bovisa, con lo scoppio avvenuto nella notte dal 9 al 10 giugno; per sapere quali iniziative sono state prese onde appurare le responsabilità, consistenti evidentemente o in errori di postazione delle tubazioni od in deficiente manutenzione delle stesse.

« È necessario che la popolazione milanese, già altre volte colpita da sciagure dovute alla irresponsabilità di speculatori, si senta finalmente protetta dalla vigilanza di quegli organi che sono a ciò preposti. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8392)

« CAVALLOTTI, SCOTTI FRANCESCO, MARCELLINO COLOMBI NELLA, MONTANARI, BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quando è andato in vigore in Casacalenda (Campobasso) il nuovo catasto, se poteva l'entrata in vigore essere comunque rinviata e se (e, in caso affermativo, di quanto) è aumentata, a seguito dell'entrata in vigore predetta, l'imposta fondiaria in detto comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8393)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione al comune di Cercepiccola (Campobasso) a mutuo della somma di lire 1.500.000, necessaria per la estinzione di passività. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8394)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere revisionate le pratiche ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

guardanti le riparazioni delle case di abitazione, danneggiate dalla guerra e non ancora del tutto ricostruite, di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso), essendo gli interessati in vivo allarme per l'ingiustificato ritardo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8395)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Cercepiccola (Campobasso) dell'edificio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8396)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Colledanchise (Campobasso) di fognature. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8397)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne del comune di Colledanchise (Campobasso), che gli eventi bellici non lievemente danneggiarono. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8398)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Cercepiccola (Campobasso) delle fognature. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8399)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Cercepiccola (Campobasso) un cantiere di lavoro, che, mentre rechi sollievo alla disoccupazione, consenta la costruzione della strada Cercepiccola-Cimitero. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8400)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire un cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade interne di Cercepiccola (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8401)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto del comune di Casalfiumanese (Bologna), che da tempo attende di essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici per la definitiva approvazione per l'inizio dei lavori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8402)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se nei programmi di finanziamenti per riparazione danni bellici nell'esercizio 1952-53 non abbia disposto la più volte invocata ricostruzione della Chiesa cattedrale e del palazzo vescovile di Venafro, che, gravemente danneggiati dagli eventi bellici del 1943, hanno visto trascorrere ben otto stagioni lavorative senza che una provvidenza fosse disposta perché monumenti così insigni venissero restituiti al pristino decoro ed al vanto di tutta la nobile diocesi interessata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8403)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali non si è dato e non pare si stia dando inizio ai lavori, regolarmente dati in appalto da oltre quattro mesi, di costruzione dell'edificio scolastico di Pietrabbondante (Campobasso), per cui è stata esaurita tutta una laboriosa pratica, durata più anni e che avrebbe diritto all'auspicato epilogo nell'interesse di quella nobilissima popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8404)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che lo hanno consigliato di procrastinare al 1° ottobre 1952 la decorrenza di applicazione del decreto ministeriale 21 gennaio 1952, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 7 febbraio 1952, riguardante gli assegni familiari ai lavoratori dipendenti da istituti di educazione e di istruzione gestiti da enti religiosi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8405)

« CECCHERINI, TREVES, MATTEOTTI CARLO, CARTIA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

1°) se è a conoscenza dei gravi fatti avvenuti in Bisceglie il 30 maggio 1952, in cui furono eseguite con inaudita violenza dalla Celere e dai carabinieri tre cariche contro una massa di disoccupati che chiedevano di parlare con il sindaco per ottenere del lavoro;

2°) se è a conoscenza che in tale circostanza furono feriti 17 cittadini, alcuni dei quali riportarono ferite gravi;

3°) se è a conoscenza che le cariche da parte della forza pubblica furono eseguite senza prima intimare lo scioglimento e senza far suonare i regolamentari squilli di tromba;

4°) se il ministro ha disposto l'accertamento delle responsabilità dei funzionari che agirono nel modo come si è detto e quali provvedimenti sono stati presi o si intende prendere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8406)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, per conoscere:

1°) se è a conoscenza degli incidenti avvenuti a Bari il giorno 8 giugno 1952 tra marines sbarcati da due navi trasporto della marina militare americana e cittadini baresi;

2°) se è a conoscenza che gli incidenti avvenuti furono provocati da marines ubriachi, che non intendevano pagare le consumazioni fatte in pubblici esercizi, che avevano arrecati danni in diversi caffè, che avevano suscitata l'ira di cittadini fino a provocare delle vere e proprie zuffe;

3°) quale azione si intende svolgere perché tali incidenti non abbiano più a turbare le popolazioni delle città dove avvengono gli sbarchi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8407)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se corrisponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa e cioè che il sindaco del comune di Trinitapoli non ha fatto esporre la bandiera nazionale nella giornata del 2 giugno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3408)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'industria e commercio, delle finanze e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti intendono pren-

dere onde assicurare all'industria lecchese dei derivati di vergella, la possibilità di svolgere la sua normale attività, specie in considerazione del fatto che essa rappresenta il 40 per cento della potenzialità produttiva nazionale e dà lavoro al 90 per cento della mano d'opera locale.

(804)

« FERRARIO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè saranno inserite all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 0,30 di giovedì 12 giugno 1952.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 16 e 21:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sulla immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. (*Approvato dal Senato*). (2603). — *Relatori*: Ambrosini e Quarello, *per la maggioranza*; Giolitti e Bottai, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (*Approvato dal Senato*). (2549). — *Relatori*: Poletto e Rossi Paolo, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

3. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DELL'11 GIUGNO 1952

ziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (Approvato dal Senato). (2649). — *Relatore* Ambrosini;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2509). — *Relatore* De' Cocci;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2508). — *Relatore* Paganelli;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2506). — *Relatore* Monticelli.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro. (Approvato dal Senato). (2580). — *Relatore* Ambrosini.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

10. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

11. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI